

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 224 del 15 luglio 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

OGNIBENE – FORTE – DE PAOLIS

BLUE ECONOMY: FORMAZIONE E LAVORO NELLA REGIONE LAZIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – VIII – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. ____ del ____

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

DANIELE OGNIBENE *Daniele Ognibene*

ENRICO FORTE *Enrico Forte*

HINO DE PAOLIS *Hino de Paolis*

“BLUE ECONOMY: FORMAZIONE E LAVORO NELLA REGIONE LAZIO”

RELAZIONE

ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“BLUE ECONOMY: FORMAZIONE E LAVORO NELLA REGIONE LAZIO”

La presente proposta di legge, composta complessivamente di 12 articoli, disciplina la blue economy quale settore emergente dell'economia del Lazio in considerazione della rilevanza delle attività economiche che dipendono dalla stessa.

La proposta di legge interessa la blue economy nella sua accezione più ampia, intesa come valorizzazione di tutte quelle risorse ed attività che dipendono dal mare, dai laghi e dai fiumi presenti sul territorio del Lazio.

Nella stesura della proposta di legge si è tenuto conto delle molteplici declinazioni che interessano la blue economy: dalla formazione al lavoro, dalla ricerca alla tutela dell'ambiente.

Quattro sono gli ambiti di intervento di cui la presente legge si occupa.

In primo luogo, la legge introduce misure di formazione con la finalità di formare professionalità nei settori di incidenza della blue economy. In termini esemplificativi: attività turistico-ricettive, attività estrattive, trasporto, pesca, biotecnologia marina, nautica (come evidenziato nella tabella allegata alla comunicazione della Commissione europea COM(2012) 494 final), e comunque tutte quelle attività su cui il territorio ravvisa una esigenza.

In secondo luogo, la legge introduce misure di coordinamento in tema di blue economy tra istituzioni pubbliche e private e operatori economici presenti sul territorio al fine di individuare le soluzioni migliori per uno sviluppo economico e sociale mirato in termini di competitività, efficienza ambientale ed energetica.

In terzo luogo, la legge introduce misure di programmazione al fine di individuare le risorse da destinare per gli interventi nell'ambito della blue economy, anche in termini integrativi rispetto al Fondo “BlueInvest” varato dalla Commissione europea e dal Fondo europeo per gli investimenti.

Le disposizioni prevedono un programma triennale in termini di programmazione generale ed un piano annuale quale programma operativo.

In quarto luogo, la legge introduce misure di promozione e supporto alla ricerca e alla innovazione al fine di sostenere, da un lato, l'imprenditoria giovanile nel settore della blue economy e, dall'altro, lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi sul territorio.

Nel merito, l'articolo 1 della proposta di legge regionale prevede le finalità del provvedimento ossia la promozione del sistema regionale di formazione professionale nell'ambito della blue economy, mentre l'articolo 2 elenca gli obiettivi di sviluppo socio-economico e di tutela ambientale che si prefigge di raggiungere.

L'articolo 3 disciplina l'attivazione dei corsi di formazione nelle aree più rilevanti per il settore della blue economy al fine di formare professionalità in grado di trovare immediata occupazione nel mondo del lavoro. Le aree di interesse riguardano: trasporto, filiera ittica, cantieristica, estrazioni marine, nautica, turismo, etc.

L'articolo 4 prevede un sistema a rete tra Regione e operatori privati della blue economy che ha come obiettivo principale l'individuazione del fabbisogno professionale del settore, la promozione e la diffusione dei corsi di formazione attivati nell'ambito del presente provvedimento.

L'articolo 5 individua una serie di interventi nell'ambito della blue economy a sostegno del tessuto imprenditoriale presente sul territorio regionale mediante progetti di ricerca e sviluppo, incentivi per PMI innovative nonché progetti di sensibilizzazione culturale a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino.

L'articolo 6 subordina gli interventi all'adozione di un programma triennale, in termini di programmazione generale, nel quale sono indicati gli indirizzi generali e gli obiettivi da perseguire nel successivo triennio, mentre l'articolo 7 indica le modalità di approvazione, adozione e verifica del programma regionale sulla blue economy.

L'articolo 8 istituisce il Piano annuale sulla blue economy nel quale sono indicati gli interventi, i soggetti beneficiari, le risorse nonché i tempi e le modalità per la realizzazione delle misure nell'anno di riferimento.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 prevedono rispettivamente le disposizioni finali, transitorie e finanziarie nonché l'entrata in vigore del provvedimento.



SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Obiettivi

Art. 3 Corsi di formazione

Art. 4 Rete regionale sulla blue economy

Art. 5 Interventi in materia di blue economy

Art. 6 Programma regionale sulla blue economy

Art. 7 Adozione, approvazione e verifica del programma

Art. 8 Piano annuale sulla blue economy

Art. 9 Disposizioni finali

Art. 10 Disposizioni transitorie

Art. 11 Disposizioni finanziarie

Art. 12 Entrata in vigore



Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di formazione professionale prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera h) dello Statuto, promuove, con la presente legge, lo sviluppo del sistema regionale di formazione professionale nell'ambito della blue economy.

2. La Regione, nel rispetto della normativa europea vigente e al fine di superare gli squilibri economici e sociali presenti sul proprio territorio, sostiene la blue economy come strumento di sviluppo economico e sociale.

3. La Regione, con la presente legge, si impegna a:

- a) potenziare l'offerta dei posti di lavoro nel settore della blue economy;
- b) ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nel proprio territorio;
- c) accrescere i settori tradizionali dell'economia e individuare nuovi settori emergenti nell'ambito della blue economy;
- d) tutelare l'ecosistema marino e salvaguardare l'ambiente.



Art. 2
Obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) valorizza e sostiene il sistema educativo regionale dell'istruzione e della formazione professionale mediante l'istituzione di corsi di formazione dedicati alla nuove figure professionali nell'ambito della blue economy;
- b) favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro di figure professionali operanti nel settore della blue economy;
- c) promuove e sostiene la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, anche attraverso la creazione di una rete regionale tra i diversi attori operanti nell'ambito della blue economy;
- d) supporta la ricerca e l'innovazione nell'ambito della blue economy al fine di accrescere la competitività e l'efficienza ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale;
- e) favorisce iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito della blue economy;
- f) supporta gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi delle PMI e delle grandi imprese operanti nel settore della blue economy, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elevato valore innovativo;
- g) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese giovanili e nuove imprese innovative operanti nel settore della blue economy;
- h) attrae, forma e mantiene nel settore della blue economy un capitale umano adeguatamente qualificato.

2. La Regione assicura il raccordo degli interventi previsti dalla presente legge con quelli relativi a settori di competenza regionale aventi connessione con le attività di istruzione e di formazione professionale, al fine di realizzare in modo coerente ed integrato gli obiettivi di cui al comma 1.



Art. 3
Corsi di formazione

1. La Regione, in coerenza con il sistema educativo regionale, attiva corsi di formazione professionale nel settore della blue economy al fine di accrescere le competenze specifiche dei partecipanti anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che consentono la fruizione online.

2. La regione, per lo sviluppo del sistema di formazione professionale di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione nelle seguenti aree:

- a) trasporto merci e passeggeri;
- b) filiera ittica;
- c) estrazioni marine;
- d) cantieristica;
- e) turismo marittimo, costiero e di crociera;
- f) biotecnologia marina;
- g) nautica da diporto e porti;
- h) ricerca e tutela ambientale;
- i) servizi di alloggio e ristorazione;
- l) attività sportive e ricreative.



Art. 4
Rete regionale sulla blue economy

1. La Regione, al fine di favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore della blue economy e il sistema di formazione professionale, promuove la costituzione della “Rete regionale sulla blue economy”, di seguito denominata Rete.
2. La Rete, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 1, ha l’obiettivo di:
 - a) analizzare il mercato della blue economy al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;
 - b) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale nell’ambito della blue economy attraverso eventi e focus dedicati;
 - c) diffondere le opportunità offerte dalla blue economy attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale nell’ambito della formazione professionale in materia di blue economy.
3. La Rete presenta all’assessore competente, a cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere.



Art. 5
Interventi in materia di blue economy

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nel settore della blue economy.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:

- a) progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nel settore della blue economy;
- b) investimenti in processi e in prodotti innovativi nelle PMI operanti nel settore della blue economy;
- c) progetti per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in particolare, orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della blue economy;
- d) progetti di sensibilizzazione culturale a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino.

3. La Regione, al fine di favorire l'attività di ricerca nell'ambito della blue economy, interviene a sostegno delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati con interventi finalizzati, in particolare, a:

- a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca ed innovazione sulla blue economy;
- b) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca sulla blue economy, favorendo l'inserimento di ricercatori anche mediante la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale;
- c) promuovere la formazione attraverso l'attivazione di corsi di formazione professionale nell'ambito della blue economy.



Art. 6
Programma regionale sulla blue economy

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e alle finalità della presente legge, adotta il programma regionale sulla blue economy, di seguito denominato programma, di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi per le politiche di formazione e lavoro.

2. Il programma, in particolare, prevede:

- a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;
- b) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti;
- c) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti beneficiari degli interventi;
- d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la previsione degli effetti sull'occupazione degli interventi del programma.



Art. 7
Adozione, approvazione e verifica del programma

1. Il Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, approva il programma sulla blue economy, adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le parti economiche e sociali. Il programma, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.
2. Il programma è valido fino all'approvazione del successivo.
3. La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma. La relazione fornisce informazioni dettagliate, quantitative e qualitative, sugli effetti delle politiche attuate e sugli interventi finanziati in materia di formazione e lavoro nell'ambito della blue economy.



Art. 8
Piano annuale sulla blue economy

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 6 della presente legge, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, su proposta dell'assessore regionale competente, adotta, entro il mese di gennaio di ogni anno, un piano nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento, gli interventi, i soggetti beneficiari, le risorse, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

B

Art. 9
Disposizioni finali

1. La Regione adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7, il primo programma regionale sulla blue economy.
2. Nelle more dell'adozione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il Piano annuale di formazione sulla blue economy, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 6 della presente legge.



Art. 10
Disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 e ss.mm.ii. (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e ss.mm.ii. (Ordinamento della formazione professionale).

Do


Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo regionale sulla blue economy".



Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


(DANIELE OMBRES)